

Circolare n._2_del 23/01/2015

....SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

Circolare n._2_del 23/01/2015

A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE
Loro Sedi
e p.c.
ALLA F.N.S.I.
Roma
ALLA F.I.E.G.
Roma e Milano
ALLA AERANTI CORALLO
Ancona
ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
Roma
AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA INPGI
Loro Sedi
ALLA CASAGIT
Roma

OGGETTO DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2015, DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 31/07/1987, N. 317 (CONVERTITO IN LEGGE N. 398/87), PER I GIORNALISTI OPERANTI ALL'ESTERO IN PAESI NON CONVENZIONATI.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 15 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.17 del 22-1-2015), sono state fissate le retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai giornalisti cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Per l'anno 2015, i valori retributivi sono i seguenti:

Anno	Retribuzione Nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale
	Da	A		

2015	0	3.730,89	I	3.730,89
	3.730,90	5.052,61	II	5.052,61
	5.052,62	6.374,33	III	6.374,33
	6.374,34	7.696,05	IV	7.696,05
	7.696,06	in poi	V	9.017,79

Si ricorda che i valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate. La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità.

Ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato - dividendolo per dodici - il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.

Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all'imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali **non riguarda** i giornalisti operanti nell'ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea). Si ricorda che, oltre all'Italia, fanno parte dell'Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Romania e Ungheria.

La suddetta disciplina **non riguarda**, inoltre, i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in Svizzera, in Turchia e nei seguenti Paesi extracomunitari legati all'Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex-Jugoslavia (Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d'America, Venezuela e Vaticano.

IL DIRIGENTE
Augusto Moriga